

TI_GERICHTE 50.1997.20 vom 18. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.1997.20

FR: TI_GERICHTE 50.1997.20 du 18 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 50.1997.20 del 18 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Lespr); tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività; che nell'evenienza concreta gli attori hanno agito a seguito dell'entrata in vigore del decreto esecutivo 16 maggio 1990 con il quale il Consiglio di Stato, in applicazione degli or abrogati art. 12 LMS e 24 RALMS, ha creato una zona di protezione attorno al complesso monumentale di _____ (cfr. p.to 2 delle notifiche di pretese inoltrate al TE); a giusto titolo, poiché l'inedificabilità dei loro fondi discende con certezza dal citato provvedimento governativo e non dal piano d'utilizzazione varato dal comune di _____; che nell'adottare il proprio PR e le relative varianti il comune si è infatti limitato a riprendere le misure pianificatorie decise dal Cantone; la semplice trascrizione nel PR di particolari vincoli istituiti dallo Stato in base a leggi speciali come quella concernente i monumenti storici ha carattere di indicazione e come tale possiede valenze di mera natura informativa (cfr. art. 12 cpv. 6 LMS e 31 LALPT; Scolari, Commentario, N. 224 ad art. 28 LALPT); che in casu le eventuali conseguenze derivanti dai suddetti vincoli ricadono pertanto sull'ente che li ha applicati, ovvero sullo Stato del Canton Ticino, che in veste di autorità preposta alla tutela dei monumenti (cfr. art. 3 LMS) ha istituito la zona di protezione del complesso monumentale di _____ al fine di salvaguardare un bene culturale d'interesse cantonale; che pur traendo evidenti benefici dalla zona di protezione imposta dallo Stato, il comune di _____ non può essere tenuto direttamente responsabile degli oneri espropriativi indotti all'occorrenza da quella misura; tanto meno gli può essere riconosciuto lo statuto di ente espropriante nell'ambito di una procedura ex art. 39 cpv. 2 Lespr; che ammettendo il contrario, si finirebbe per porre regolarmente a carico degli enti locali, senza possibilità di rivalsa, le ripercussioni economiche di qualsivoglia vincolo pianificatorio disposto dal Cantone a tutela d'interessi sovracomunali; un simile risultato si avvererebbe peraltro contrario all'art. 5 cpv. 2 LPT ed ai principi che informano la ripartizione delle competenze e dei costi in tema di pianificazione del territorio; che a questo stadio procedurale si può senz'altro lasciare aperto il quesito a sapere se il comune potrà essere astretto a partecipare alle spese in misura proporzionale ai vantaggi che gli ridondano dalla zona di protezione qualora lo Stato venisse condannato a pagare degli indennizzi di espropriazione materiale ai proprietari dei fondi resi inedificabili dal DE; che sulla scorta di quanto precede il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal convenuto e respingere

in ordine, per carenza di legittimazione passiva del comune, le azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti; che alla luce di questa conclusione non occorre indagare sulle ragioni che hanno indotto erroneamente il primo giudice a trattare l'eccezione in discussione alla stregua di una chiamata in causa del Cantone ed a evaderla con un decreto di stampo civilistico giusta l'art. 100 CPC; che l'esito delle impugnative non consente di sollevare i resistenti dal pagamento della tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e delle ripetibili, dato che il comune si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm); visti gli art. 5 LPT; 28, 31 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 3, 12 LMS; 24 RALMS; 18, 28, 31 e 51 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza le decisioni 28 luglio 1987 (no. 440/62, 442/76, 443/77, 445/2 e 446/3) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina sono annullate e riformate come segue: "1. L'eccezione sollevata dal convenuto è accolta, per cui la domanda di risarcimento per titolo di espropriazione materiale è respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva del comune di _____ . 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico della parte attrice. " 2. La tassa di giudizio di complessivi fr. 1'000.- è posta a carico dei resistenti in ragione di fr. 200.- ognuno. 3. Ciascun resistente verserà al comune di _____ fr. 500.- per titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.